

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico  Datore\_lavoro\_Privato  CSP/CSE  Dirigente  Responsabile\_Lavori  
 Committente  Preposto  RSPP  Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna  Pena detentiva  Pena detentiva+pecuniaria  Pena pecuniaria  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso  Risarcimento alla costituita parte civile  
Altri elementi

Quantum 

1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio  Malattia  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni  Morte

## Soggetto leso

Operaio  Artigiano  Impiegato  Imprenditore  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza

## Fattispecie

Intento a lavorare su una scala telescopica trasformabile ad un'altezza di circa tre metri da terra per effettuare due fori nel muro, necessari all'installazione di un impianto di condizionamento, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo urtando la testa.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

La giurisprudenza correttamente richiamata dal giudice d'appello, secondo cui l'altezza superiore a metri due dal suolo, tale da richiedere particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 del D.Lgs. N. 81 del 2008 (che ha di fatto sostituito l'art. 16 del d.P.R. n. 164 del 1956, ponendosi, però, in continuità con esso), va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore.

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07 giugno 2017.

### Note

Vedi anche: sez. 4 n. 43987 del 28/02/2013, Rv. 257693 (in fattispecie in cui la Corte, in motivazione, ha precisato che il calcolo dell'altezza avuto riguardo alla posizione del lavoratore comporterebbe che mai potrebbe esistere un caso di lavoro in quota superiore ai due metri <<essendo comunque necessario che l'oggetto sia a portata degli arti superiori>>); n. 741 del 24/06/1981 Ud. (dep 25/01/1982), Rv. 151780; n. 7604 del 16/04/1982, Rv. 154865; n. 5461 del 14/04/1983, Rv. 159419.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**